

Il trattamento di rifiuti nei depuratori di acque reflue urbane

Dubbi interpretativi sull'art. 110 del D.Lgs. n. 152/2006

A cura di Mauro Kusturin

A distanza di alcuni mesi¹, al fine di approfondire ulteriormente alcuni aspetti tecnici, mi vedo indotto a tornare sul confine “rifiuti liquidi-scarichi” e, in particolare, sul trattamento di rifiuti negli *impianti di trattamento di acque reflue urbane* (di seguito anche “*ITAR*”), spinto da un interessante contributo dottrinale².

Dal confronto tra i citati articoli (vedi ancora note 1 e 2), emergono essenzialmente alcune divergenze interpretative dell'art. 110 del D. Lgs. n. 152/2006, in relazione alle deroghe di cui ai commi 2 e 3: ciò è possibile in quanto il disposto legislativo, nella sua formulazione, si presta, purtroppo, a molteplici valutazioni.

Giova ricordare che, al comma 1, l'art.110 dispone, come *REGOLA*, che “*Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti*”.

Ribadisco con fermezza che il ricorso al regime derogatorio previsto dai commi 2 e 3 debba essere concesso in forma **eccezionale** e che, quando permesso, vi sia un progetto chiaro, che rispetti le condizioni straordinarie previste dai citati commi e che esprima con certezza sia lo scopo finale, sia il tracciamento del rifiuto/materiale dalla produzione allo smaltimento; pertanto, la mia interpretazione della norma non deve essere un pretesto al fine di evitare l'applicazione della più rigida disciplina generale sui rifiuti.

Analizziamo ora gli aspetti dubbi relativi alle deroghe.

L'art.110, con il comma 2, dispone che “***l'autorità competente***, *d'intesa con l'ente di governo dell'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione*”.

Il dubbio ha per oggetto l'individuazione di quale sia, per il legislatore, “*l'autorità competente*”: quella ex art. 208 (Parte IV – Rifiuti) o quella ex art. 124 (Parte III – Scarichi)?

¹ M. Kusturin – “*Il trattamento di rifiuti nei depuratori di acque reflue urbane - Analisi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 152/2006 sul “confine rifiuti-scarichi”*” – www.dirittoambiente.net

² V. Masi – “*Il trattamento di rifiuti nei depuratori di acque reflue urbane: regime autorizzativo*” – www.unaltroambiente.it

Personalmente, ritengo che il legislatore abbia voluto distinguere le due “autorità” competenti: “l'autorità competente” ex art. 208 (la Regione) per la procedura di cui al comma 2 e l'autorità “competente ai sensi dell'articolo 124”, in relazione a quanto previsto dal comma 3.

A supporto di tale assunto, si richiama quanto disposto dalla lettura combinata dell'art. 74 (*definizioni*), ove non vi è alcuna individuazione dell'autorità competente, e dell'art. 75 (*competenze*), il quale dispone, al comma 1, che “**Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione:**

a) [omissis];

b) **le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.**³”

Ritengo, altresì, che la manifestazione della deroga ex comma 2 si esprima attraverso il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 da parte della Regione competente per territorio, in quanto, solo con il passaggio dalla Parte III alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, è possibile disciplinare tale materia con un opportuno iter autorizzatorio (quello previsto dall'art. 208), altrimenti assente nell'art.110.

Pertanto, affinché sia possibile autorizzare un depuratore di acque reflue urbane a trattare rifiuti, **previa verifica dei requisiti di eccezionalità per il ricorso a tale soluzione e di deroga alla regola generale**, devono sussistere le seguenti condizioni:

- intesa tra autorità competente ed ente di governo dell'ambito;
- particolari esigenze;
- capacità residua di trattamento del depuratore;
- tipologie di rifiuti compatibili con il processo di depurazione.

Su quest'ultima voce è opportuno precisare che, solitamente, le tipologie di rifiuti compatibili con un classico processo di depurazione di tipo biologico sono molto limitate (differentemente di un depuratore dotato anche di un comparto chimico-fisico) ed è necessaria una minuziosa valutazione dello stato di efficienza e di efficacia del depuratore interessato, che analizzi ogni singola fase di trattamento e del complessivo ciclo depurativo.

Tutto ciò premesso, reputo che questi complessi requisiti non possano sussistere né in un regime autorizzatorio richiamato da un semplice comma, né confinati nella sola disciplina “scarichi” ex Parte III (che ricordo essere un regime derogatorio a quello generale sui rifiuti), ma debbano essere rispettati solo nelle rigide procedure ex art. 208.

L'altra controversia riguarda il comma 3 dell'art. 110, che prevede, invece, una deroga che definita *automatica*, in quanto, “**Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, ... rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti**

³ Si richiama quanto disposto dall'art.196 del D. Lgs. n.152/2006 relativamente alle competenze assegnate alle Regioni in materia di rifiuti.

adeguati”, e nel dettaglio, le tipologie dei rifiuti che possono essere conferiti mediante la deroga di cui alla lettera c): “materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”.

Si distinguono, in primis, due sottocategorie:

1. *“materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria ...”*
2. *“... nonché quelli [materiali] derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”.*

Analizziamo, dettagliatamente, le criticità legate all'individuazione dei “rifiuti e materiali” sopra citati.

CRITICITA' N.1: numerose interpretazioni relative al termine “materiali”.

Non è chiaro se il legislatore abbia voluto:

opzione A): differenziare i rifiuti da altri *materiali-non rifiuti*

oppure

opzione B): estendere l'uso del termine “materiali”, in linea con l'utilizzo dello stesso nella Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e nelle diverse voci dell'Elenco Europeo dei Rifiuti, al fine di ricorrere, quale deroga eccezionale, alle procedure ex art. 110, per tutti quei materiali (e rifiuti) che possano derivare “*dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria*” o “*derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente*”.

Personalmente, ho sempre optato per la seconda ipotesi, anche alla luce dell'uso del termine “materiali” nella Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e nelle diverse voci dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.

CRITICITA' N.2 (solo per la precedente *opzione B*): individuazione delle tipologie di rifiuti con riferimento all'Elenco Europeo dei Rifiuti per i corrispondenti (e più attinenti) codici EER (ex CER).

Ritengo che, alle citate sottocategorie, dovrebbero corrispondere le seguenti tipologie di rifiuti:

- codice EER 200306 *rifiuti della pulizia delle fognature* per i “materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria ...”;
- codici EER 161002 *Rifiuti liquidi acquosi, diversi di quelli di cui alla voce 161001* e diversi EER 1908 *rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti* (190801 *vaglio*, 190802 *rifiuti dell'eliminazione della sabbia*, 190805 *fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane*, 190809 *miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili*) relativamente alla voce “... nonché quelli [materiali] derivanti da altri impianti di trattamento

delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente".

Sono del parere, tuttavia, che l'uso dei citati codici EER sia strettamente confinato ai rifiuti e ai materiali, solitamente *transitanti* in una rete fognaria o in un ciclo depurativo, che, per determinati motivi, non riescono a raggiungere il depuratore, escludendone il ricorso indiscriminato a tutti quei rifiuti identificati dai richiamati codici, anche alla luce delle condizioni riportate nel comma 3 dell'art. 110 (i rifiuti devono rispettare "*i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2*").

CRITICITA' N.3: tipologia di *fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue* che possono essere accettati ex comma 3.

Premesso che l'art.74 let. bb) definisce "*fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane*", ritengo che gli unici fanghi per i quali si possa far ricorso alla deroga in parola, siano esclusivamente quelli "*... non trattati provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane*" (EER 190805), ovvero quelli che non siano stati inviati alla *Linea Fanghi* del depuratore o quelli che abbiano subito solo un parziale trattamento nella citata *Linea*, per ben determinati motivi.

Sono da escludere, pertanto, i fanghi già classificabili come RIFIUTO "*alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione*", così come stabilito dall'art.127 del D. Lgs. n. 152/2006, anche alla luce di quanto riportato nella bibliografia tecnica sulla conduzione dei depuratori e nelle pronunce della Suprema Corte di Cassazione - Sez. III (Sentenze n. 36096/2011, n. 38051/2013).

Al pari dei fanghi, analoghe considerazioni sono valide anche per le altre tipologie di rifiuti riportate nella precedente criticità (*190801 vaglio, 190802 rifiuti dell'eliminazione della sabbia, 190809 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili*), in un'ottica ancor più limitata, in quanto, a differenza dei fanghi, i rifiuti indicati non hanno fasi intermedie di trattamento: difatti, vedo la possibilità/utilità di *conferire "vaglio" e "sabbie e oli"* in casi rari ed eccezionali (guasti a determinate tipologie di dissabbiatori e/o di disoleatori).

CRITICITA' N.4: modalità del ricorso all'art.110 comma 3.

Su questo aspetto, purtroppo, il disposto normativo è piuttosto avaro riguardo gli iter procedurali da seguire (soprattutto con riferimento alla deroga *automatica*, se consideriamo la deroga *espressa* ai sensi dell'art.208).

Ritengo che il ricorso all'art.110, sia come deroga *espressa*, sia come deroga *automatica*, debba essere:

- utilizzato (e autorizzato) solo in casi estremamente eccezionali opportunamente motivati dal richiedente e accertati dalla p.a. competente;
- strettamente limitato nel tempo e non essere consolidato (comunicazione ex comma 3 del tipo *una tantum*, rinnovi di default, ecc.);
- valutato approfonditamente il ricorso straordinario al citato regime derogatorio sotto l'aspetto relativo al rapporto costi/benefici, in termini ambientali e sociali, con

riferimento alla seconda tipologia di “materiali” della categoria sub c (“... derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”).

CRITICITA' N.5: interpretazione delle condizioni poste dal comma 3.

Per la deroga automatica prevista dal citato comma, al fine del trattamento dei rifiuti presso un depuratore urbano, devono ricorrere le seguenti circostanze:

- ✓ il depuratore deve avere caratteristiche e capacità depurative adeguate;
- ✓ i rifiuti devono rispettare i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2;
- ✓ i rifiuti devono provenire dal proprio ambito territoriale ottimale;
- ✓ i rifiuti possono provenire da altro ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati.

Delle quattro, per due, in particolare, è necessario un approfondimento.

Il depuratore deve avere *caratteristiche e capacità depurative adeguate*: fermo restando la capacità residua di depurazione, l'impianto deve essere dotato di idonee fasi di trattamento, in relazione ai rifiuti che si intende conferire: ad esempio, sono da privilegiare gli *ITAR* a “ciclo tradizionale” (ancora meglio se dotati di comparto chimico-fisico) rispetto agli *ITAR* con “ciclo semplificato” o “ad areazione prolungata”, che rappresentano la tipologia di depuratore presente nella maggior parte degli oltre 8000 comuni italiani⁴.

Certamente, è da escludere che il trattamento dei rifiuti conferiti possa avvenire per semplice *diluizione*.

Si possono accettare presso gli *ITAR* urbani esclusivamente i rifiuti che rispettino i *valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2*⁵: tale condizione, ritengo, sia difficilmente rispettabile, in quanto, i richiamati limiti tabellari, riferiti agli scarichi ex art. 74 nei diversi corpi recettori (acque superficiali, fognatura, suolo e sottosuolo), se non derogati dalla Regione come previsto dal citato comma 2, risultano impossibili da osservare (anche il meno restrittivo relativo allo scarico in fogna) da “rifiuti e materiali” richiamati dal comma 3, che, pur transitando nelle condotte fognarie (“materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria”) o potenzialmente destinati a esse (“rifiuti costituiti dal materiale

⁴ Range operativo *ITAR*: Ciclo tradizionale >25.000 abitanti, Ciclo semplificato da 5.000 a 25.000 abitanti, Ciclo ad areazione prolungata <5.000 abitanti.

⁵ **D. Lgs. n. 152/2006 - art. 101. Criteri generali della disciplina degli scarichi**

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:

a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;

c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;

d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.

proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3"), per processi chimico-fisici spontanei, presentano delle concentrazioni tali da superare i limiti stessi.

La rigida applicazione della predetta condizione escluderebbe, di fatto, le tipologie sub b) e c) ex comma 3, lasciando il via libera alla sola tipologia sub a) ("*rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura*"), facendo venir meno, così, la volontà legislativa dell'intero costruito dell'art. 110.

Fermo restando le criticità evidenziate, non si dimentichi che l'art. 110 dispone, a carico dei diversi soggetti coinvolti, altri obblighi e oneri:

1) "*il gestore del servizio idrico integrato*" che vuole avvalersi della "*comunicazione prevista al comma 3 deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare*" (comma 5);

2) "*Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico (ma non è chiaro se è tenuto a presentare anche il MUD) secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti*" (comma 7) ed è soggetto per lo "*smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3*" all'applicazione della "*tariffa determinata dall'ente di governo dell'ambito*" (comma 6);

3) "*L'autorità competente [indicata dall'art. 124] può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti*", "*provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ...*" (comma 5) e non consente "*L'attività di cui ai commi 2 e 3*" se viene "*compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi*" (comma 4).

Pertanto, come già sostenuto, è necessaria un'attività istruttoria della pubblica amministrazione interessata, correlata all'acquisizione della comunicazione ex comma 3, consistente sia nella verifica di quanto imposto dalle disposizioni dell'art. 110, sia nell'evitare che la normativa generale sulla gestione dei rifiuti ex Parte IV venga elusa dal ricorso fittizio alle deroghe di cui al citato articolo.

A sostegno dell'interpretazione data, ritengo sia utile proporre esempi di un ricorso virtuoso alle possibilità di deroga al comma 1 dell'art.110, previste dal comma 3.

ESEMPIO N.1: "*a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura*".

In un comune, si verifica la rottura di un tratto di rete fognaria comunale al servizio di un determinato numero di residenti; l'Amministrazione Comunale, nell'arco temporale necessario alla riparazione della condotta, intercetta e preleva, a mezzo autopurgo, le acque reflue domestiche che, altrimenti, verrebbero disperse nell'ambiente e le trasporta all'ITAR, ove le stesse sarebbero giunte se non ci fosse stato il guasto alla fognatura.

ESEMPIO N.2: *“b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3”.*

In un comune, l'Amministrazione Comunale attiva un servizio di raccolta delle acque reflue domestiche, a mezzo autospurgo, con tariffa agevolata, per *“insediamenti, installazioni o edifici isolati”* che hanno *“sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati”* indicati dalle Regioni ai sensi dell'art. 100 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, e le trasporta all'ITAR comunale, che ha *“caratteristiche e capacità depurative adeguate”*; in questo modo, il Comune:

- offre un servizio pubblico, a tariffa agevolata, ai cittadini;
- aumenta le entrate da destinare al servizio di depurazione e fognatura;
- migliora l'efficacia e l'efficienza depurativa dell'ITAR, che risultava sovradimensionato rispetto alle quantità di refluo in ingresso;
- previene illeciti ambientali legati a una non corretta gestione dei *“sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3”*.

ESEMPIO N.3: *“c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria”*

In un comune, l'Amministrazione Comunale attiva un servizio di raccolta, a mezzo autospurgo, dei *“materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria”* e li trasporta all'ITAR, collegato alla citata fognatura, ove gli stessi sarebbero giunti se non fosse stato necessario l'intervento di *“manutenzione ordinaria della rete fognaria”*. Con tale procedura, il Comune, tra l'altro, riduce le spese relative alla *“manutenzione ordinaria della rete fognaria”*, con conseguenziale riduzione del canone di fognatura e depurazione a carico dei cittadini.

ESEMPIO N.4: *“c) ... nonché quelli [materiali] derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”*

Nell'ITAR comunale “A”, si verifica un guasto al *Sedimentatore Finale*, che non permette di inviare i *“fanghi non trattati”* alla *Linea Fanghi*; tale inconveniente può avere gravi ripercussioni sull'intero ciclo depurativo e sull'ambiente. L'Amministrazione Comunale, nell'arco temporale strettamente necessario alla riparazione del guasto, preleva, a mezzo autospurgo, i *“fanghi non trattati”* e li trasporta all'ITAR “B”, presente nello stesso Comune, che ha *“caratteristiche e capacità depurative adeguate”*, al fine di far completare ai fanghi, mediante la *Linea Fanghi* dell'ITAR “B”, l'idoneo trattamento di stabilizzazione e disidratazione necessario per lo smaltimento finale come rifiuto. Così facendo, il Comune riduce le spese straordinarie relative al guasto, con conseguenziale riduzione della spesa pubblica.

(Tale casistica, sulla base di quanto affermato nel presente articolo, deve essere strettamente limitata, anche temporalmente, ai guasti del depuratore: non si ritiene sia legittimo un ricorso indiscriminato a tale procedura al fine di evitare investimenti o interventi sul depuratore dal quale vengono prodotti i *“materiali”* oggetto della deroga ex comma 3.)

ESEMPIO N.5: *“a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura” + “c) ... nonché quelli [materiali] derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”.*

In un piccolo comune (soggetto a spopolamento, attualmente con meno di 3.000 abitanti), sono stati realizzati e attivati, in passato, n.4 ITAR, denominati “A, B, C e D”: l'impianto A, al momento sovradimensionato serve l'agglomerato⁶ “*Centro Urbano*”, mentre gli ITAR B, C e D sono al servizio di agglomerati costituiti da contrade. Questi n.3 impianti ricevono una quantità complessiva di reflui molto inferiore rispetto all'ITAR A; inoltre, gli impianti B e C risultano sovradimensionati, mentre l'ITAR D risulta sottodimensionato, nonostante sia al servizio di una piccola contrada. Pertanto, i n.4 ITAR hanno problemi di efficacia e di efficienza depurativa dovute al sovra/sotto dimensionamento.

L'Amministrazione Comunale attiva un servizio di raccolta, a mezzo autospurgo, dei reflui in ingresso agli ITAR B, C e D trasportandoli all'ITAR A, che presenta “*caratteristiche e capacità depurative adeguate*”. Con tale procedura, il Comune:

- riduce drasticamente le spese di gestione della depurazione comunale, con conseguenziale ripercussione positiva sia sulla spesa pubblica, sia sulla tariffa a carico dei cittadini;
- migliora l'efficacia e l'efficienza depurativa dell'ITAR A, che risultava sovradimensionato rispetto alle quantità di refluo in ingresso;
- risolve le problematiche legate al sovra/sotto dimensionamento di tutti gli ITAR comunali;
- previene problematiche ambientali correlate ai problemi di efficienza ed efficacia depurativa dei suoi ITAR.

In conclusione, ritengo che, alla luce di quanto riportato, l'attuale stesura dell'art. 110 sia esposta a diverse interpretazioni, alcune delle quali potrebbero prendere una deriva *pericolosa*, sfociando in condotte illecite: pertanto, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore riformulando il citato articolo e disciplinando in modo più articolato, ma chiaro, la materia.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 25 maggio 2022

⁶ D. Lgs. n. 152/2006, art. 74 comma 1 let “n) *agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale*”